



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Prot. n° AOODRAB- 7082

L'Aquila, 14/10/2014

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 7011 del 9/10/2014 con il quale i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 sono stati ammessi a sostenere le prove scritte ed orali del secondo ciclo del TFA, ai sensi dell'art.7 del DM 16/5/2014 n. 312 ;

CONSIDERATO che gli elenchi dei candidati ammessi sono stati acquisiti dal sito CINECA e che la candidata Palantrani Anna Paola risulta aver riportato un punteggio di 19 punti;

VISTA la mail del 10/10/2014 con la quale la candidata Palantrani Anna Paola segnala che il proprio nominativo non è stato incluso nell'elenco degli ammessi allegato al decreto sopra richiamato, nonostante avesse conseguito un punteggio complessivo di 22 punti;

ACCERTATO che sul sito CINECA risulta che tale candidata ha conseguito i seguenti punteggi:

- A025 punti 3.50

- prova comune di accorpamento 1 punti 19.00

Per un totale di punti 22.50

RITENUTO, pertanto, di dover apportare la rettifica all'elenco pubblicato in data 9/10/2014;

DECRETA

Art.1) I candidati inseriti negli allegati elenchi, debitamente rettificati, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, sono ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo, in quanto hanno riportato al test preliminare un punteggio non inferiore a 21/30.

Art.2) Nei confronti dei candidati, iscritti con riserva al TFA, che non hanno conseguito in tempo utile il titolo di ammissione, ovvero di coloro nei cui confronti è stata accertata l'inidoneità del titolo di studio conseguito, è stato disposto un provvedimento di esclusione

Art.3) L'Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali ulteriori esclusioni dei candidati per i quali, in qualsiasi fase di svolgimento delle procedure, si accertasse la carenza dei titoli di accesso.

Art.4) Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla rettifica degli elenchi rispetto ad eventuali errori che potranno essere rilevati.

Art.5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ovvero 120 giorni dalla pubblicazione sul sito internet www.abruzzo.istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Ernesto Pellecchia